

N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

**CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA E
I COMUNI DI BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL
CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE,
VALBREVENNA E VOBIA PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno **duemilaquindici** , il giorno del mese di nella Sede del
Comune di Busalla, Piazza Macciò 1 - Busalla;

TRA

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dal Sig.
MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 -
(C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'**UNIONE DEI
COMUNI** dello Scrivia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
dell'Unione n. **xx** del **xx.xx.xxxx**, esecutiva;

E

IL COMUNE DI BUSALLA , rappresentato dal Sig. MAIERON Loris –
Sindaco pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente
80007490107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **BUSALLA**, autorizzato
in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. **xx** del **xx.xx.xxxx**,
esecutiva;

IL COMUNE DI CASELLA, rappresentato dal Sig. COLLOSSETTI

Francesco – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 10.08.1961 - (C.F./P.IVA

Ente 00734460108), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **CASELLA**,

autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del

xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI CROCFIESCHI , rappresentato dal Sig. VENZANO

Bartolomeo – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.04.1946 -

(C.F./P.IVA Ente 00866560105), il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

CROCFIESCHI, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE , rappresentato dal Sig.

ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960 -

(C.F./P.IVA Ente 00563890102), il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

ISOLA DEL CANTONE, autorizzato in forza della deliberazione del

Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI MONTOGGIO , rappresentato dal Sig. FANTONI Mauro

Faustino –Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 03.03.1942 - (C.F./P.IVA

Ente 80007310107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

MONTOGGIO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA , rappresentato dalla Sig.ra OLIVERI

Rosa – Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 -

(C.F./P.IVA Ente 00705520104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **RONCO SCRIVIA**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI SAVIGNONE , rappresentato dal Sig. BIGOTTI Antonio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F./P.IVA Ente 0866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **SAVIGNONE**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI VALBREVENNA , rappresentato dal Sig. BRASSESCO Michele – Sindaco pro-tempore , nato a Genova il 02.01.1953 - (C.F./P.IVA Ente 00684080104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **VALBREVENNA**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI VOBIA , rappresentato dal dal Sig. FRANCESCHI Simone – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.02.1976- (C.F./P.IVA. Ente 00903710101), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **VOBBIA**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

PREMESSO CHE

la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*” ed in particolare l’art. 15 comma 2 stabilisce come la

Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

la L.R. n.6/1997 definisce l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, con la definizione all'art.6 delle squadre di intervento comunali ed intercomunali;

il D. Lgs n, 112 del 31 marzo 1998, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;

l'art.108 del citato D.Lgs n.112/98, in particolare, attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali;

la L.R. n.7/2011 allo specifico art.2 comma 4 definisce le modalità di costituzione delle unità d'intervento comunale A.I.B.;

i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014 davanti al Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep.n.406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, hanno costituito l'Unione dei Comuni dello Scrivia;

come stabilito dallo Statuto dell'Unione, e dal citato Atto Costitutivo giusto art.7 comma 2 lettera b), dalla costituzione dell'Unione dei Comuni è da considerarsi da subito trasferita alla gestione della stessa, nelle more della definizione del nuovo rapporto convenzionale tra l'Unione e i Comuni, la gestione della funzione *“attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”*;

l'art.5 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce che *“Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione”*;

la Legge 7 aprile 2014 n.56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”* stabilisce al comma 112 dell'articolo 1 come *“ Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.”*

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Rappresentanti degli Enti predetti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati

CONVENGONO E STABILISCONO

Di trasferire all'Unione dei Comuni la gestione della funzione fondamentale di *“attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di*

coordinamento dei primi soccorsi”, secondo le condizioni che regolano il rapporto convenzionale così definito:

ART. 1 - FINALITA'

1.L'Unione dei Comuni e i Comuni già indicati in premessa, intendono svolgere in forma integrata l'attività di protezione civile, realizzando un "Servizio Associato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo", mediante un processo di integrazione e sviluppo delle realtà organizzative esistenti, degli Uffici comunali e il concorso delle altre componenti locali dei sistemi di protezione civile ed antincendio Boschivo.

2.L'Unione acquisisce l'esperienza, le risorse e le eccellenze sviluppate nei Comuni associati al fine di erogare ai cittadini servizi di protezione civile maggiormente efficaci ed efficienti.

3. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4.Il percorso di realizzazione del Servizio Associato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo dell'Unione dello Scrivia, sarà orientato comunque a non creare sovrapposizione o duplicazioni di ruoli, attività e responsabilità come previsto dalle direttive sovraordinate.

ART. 2 - OGGETTO

1. Oggetto della convenzione per la gestione associata della funzione, è l'attivazione di un "Centro Intercomunale di protezione civile ed antincendio boschivo", che esercita le proprie funzioni principali nel corso delle emergenze di tipo A di cui all'art. 2 comma 1 della l. 225/92 "*Eventi naturali*

o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria", con l'obiettivo di coordinare le singole attività svolte dai Comuni e finalizzato principalmente, alla predisposizione di un Piano Intercomunale di Emergenza, che consenta soprattutto la pianificazione delle attività ed interventi di emergenza e soccorso.

2. La gestione associata dei servizi suddetti ha come scopo principale quello di aumentare l'efficienza delle strutture comunali impegnate sia nelle fasi della prevenzione dei rischi che in quelle della gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, ottimizzando il raccordo con l'azione delle Autorità competenti.

3. La gestione associata deve consentire di :

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
- d) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

1. L'Unione dei Comuni viene individuata come Ente capofila - nella gestione associata per conto dei Comuni - con pieno potere di rappresentanza per ogni rapporto con altri Enti e con i privati, in relazione alle funzioni subdelegate in materia di protezione civile.

2. L'Unione dei Comuni si impegna a svolgere le funzioni associate di cui all'art.1 e ad adottare gli atti necessari relativi al servizio associato nel pieno rispetto della normativa vigente.

3. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie e ogni altra specificazione circa l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio Associato sarà determinata annualmente in sede di approvazione del preventivo di gestione, dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta dell'Unione dei Comuni.

4. L'Unione, provvede a nominare un Responsabile del "Centro Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo", individuato dalla stessa con propri atti organizzativi.

5. Al Responsabile del Servizio compete la responsabilità di coordinare la gestione degli adempimenti e dei procedimenti ordinari per tutte le attribuzioni previste dalla presente convenzione, in collaborazione con referenti comunali degli Enti aderenti alla convenzione stessa che curano, per quanto attiene sia la gestione dei rapporti ordinari sia per il coordinamento operativo in fase di emergenza, le specificità dei territori di competenza.

6. Tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio in questione sono adottati dall'Unione, in qualità di soggetto a cui è trasferita la delega, secondo la sua disciplina interna.

7. Le attività, le procedure e gli atti di cui al presente articolo potranno essere appositamente disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART.4 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA

DEI COMUNI E DEI SINDACI

1. In conformità all'art. 15 comma 3 della legge la legge 24 Febbraio 1992 n.225 il Sindaco è, e resta, l'Autorità Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

2. In attuazione del precedente comma 1, spettano alle rispettive Giunte e ai Consigli Comunali, gli atti di competenza degli organi collegiali per le funzioni di Protezione Civile conferite ai Comuni.

3. Ciascun Comune, sulla base della normativa vigente, attiva il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) i caso di allerta meteo e partecipa al C.O.M. eventualmente attivato dalla Prefettura di Genova.

4. Ciascun Comune garantisce l'individuazione di un referente comunale di protezione civile e antincendio boschivo, sia per la gestione dei rapporti ordinari sia per il coordinamento operativo con il Servizio Associato in fase di emergenza, fornendo nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, gli atti amministrativi, e di pianificazione, i regolamenti, per garantire la collaborazione e il buon andamento delle attività.

5. Ciascun Comune provvede ad elaborare, qualora necessario, le procedure operative relative a specifiche realtà locali, ad integrazione e in coordinamento con le procedure previste dal Piano intercomunale.

ART. 5 – ATTIVITÀ CONFERITE AL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Ferme restando le prerogative attribuite dalla legge ai Sindaci dei Comuni associati, quali Autorità di Protezione Civile sono conferite alla gestione associata le seguenti attività:

a) Definizione di una struttura organizzativa intercomunale in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione e prevenzione in tempo di pace (rischio idraulico, rischio industriale, rischio idrogeologico);

b) Raccolta e aggiornamento dei dati comunali di Protezione Civile per la predisposizione di un unico Piano Intercomunale di Protezione Civile per tutti i Comuni sottoscrittori e per l'aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile ;

c) Promozione e realizzazione, in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza e a far crescere la cultura di Protezione Civile e l'Antincendio Boschivo, nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali destinati al personale addetto alla Protezione Civile;

d) Gestione delle relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Prefettura, CIO, Associazioni del Volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile e dell'Antincendio Boschivo;

- e) Azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni per la parte che sarà individuata nei piani operativi e attività di impulso e informazione, in relazione agli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali in materia di Protezione Civile dell'Antincendio Boschivo;
- f) Organizzazione della post-emergenza: predisposizione, distribuzione e raccolta di modulistica unificata per le pratiche di danno;
- g) Organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al Servizio Associato e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei comuni associati;
- h) Organizzazione del servizio di reperibilità unificato, compatibilmente con il livello di integrazione delle varie associazioni di volontariato;
- i) Formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile, eventualmente integrando le iniziative promosse dagli enti sovraordinati (Regione, Città Metropolitana, Prefettura) che hanno competenza diretta;
- j) Gestione in forma coordinata dei fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al Servizio di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo con esclusione dei fondi messi a disposizione direttamente alle associazioni di volontariato dagli enti sovraordinati.

ART. 6 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della gestione associata per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

2. La Conferenza si riunisce, di norma almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Unione e/o dell'Assessore dallo stesso delegato. Alla stessa si applicano le modalità di funzionamento e attuazione stabilite dal vigente articolo 18 dello Statuto dell'Unione .

3. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- l'individuazione di modalità ed opportunità organizzative, relative all'effettuazione del servizio;
- la valutazione degli standard di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;
- il controllo su tutte le attività gestionali del servizio;
- l'esame della previsione e del rendiconto annuale dell'attività, delle spese, dei proventi e dell'eventuale riparto dei costi tra gli enti convenzionati;
- valutare eventuali modifiche alla convenzione;
- valutare altresì domande di adesione alla gestione associata da parte di altre Amministrazioni Comunali

ART. 7 - LOCALI, ATTREZZATURE, PERSONALE E SERVIZI

1. Nella fase transitoria, nella quale si provvederà a definire la struttura organizzativa del Servizio Associato, la sede amministrativa del servizio è istituita presso il Comune nel quale è inquadrato il tecnico individuato quale Responsabile del Servizio.

2. Il Comune presso il quale è individuata la sede amministrativa, mette a disposizione gratuitamente i locali e le connessioni, per gestire il servizio.

2. Altresì il Comune si rende disponibile a mettere a disposizione dell'Unione

dei Comuni, le risorse professionali, le attrezzature informatiche ed i servizi che si renderanno necessari allo svolgimento delle attività del Servizio Associato.

3. Eventuali software ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Associato potranno essere acquistati dall'Unione dei Comuni e/o dal Comune sede amministrativa del Servizio, successivamente al parere della Conferenza dei Sindaci.

4. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

5. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, se non conferite a titolo oneroso, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 8 – DURATA, ESTENSIONE E RECESSO

1. La presente convenzione avrà validità con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione sino al 31.12.2019.

2.L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi nuovi atti deliberativi dei Consigli Comunali.

3.Le modalità di estensione e recesso della presente convenzione e della gestione associata in oggetto, sono quelle previste dal vigente Statuto dell'Unione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Le spese relative il funzionamento ordinario del Servizio Associato saranno

garantite dai Comuni aderenti, per mezzo di trasferimenti ordinari stabiliti in sede di predisposizione del Bilancio, nonché da eventuali contributi incentivanti finalizzati alla costituzione e il funzionamento del presente servizio associato.

2. Sull'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, s'intendono:

a) con il termine "costi diretti e comuni", le spese vive derivanti dalla gestione del servizio per conto dei Comuni associati (acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, formazione specifica etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (personale, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, etc.);

3. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria dei costi individuati per il funzionamento della struttura.

4. I costi diretti e comuni sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria dei costi sostenuti dall'Unione, proporzionalmente alle prestazioni svolte a favore dei rispettivi Comuni aderenti, anche in funzione della ripartizione percentuale di cui al successivo comma 6 lett. d).

5. Gli eventuali contributi incentivanti la costituzione e il funzionamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile, sono destinati prioritariamente alla formazione e alla riqualificazione del personale, all'acquisto di attrezzature e

di dotazioni della struttura associata.

6. In attuazione degli articoli 5, 6 e 30 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, i sottoscrittori stabiliscono:

a) I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

b) I contributi regionali ricevuti dall'Unione per la presente funzione associata e altri contributi in genere saranno utilizzati per la gestione della funzione e comunque per il complesso delle funzioni associate.

c) L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario, provvede a quantificare le risorse finanziarie con cui ogni Comune aderente alla forma associativa, dovrà partecipare alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato;

d) Ogni Comune partecipante dovrà iscrivere le cifre stabilite nella previsione di cui alla precedente lettera c), nel proprio bilancio di previsione a titolo partecipazione ordinaria alla spesa;

e) Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, ciascun Comune provvede alla liquidazione all'Unione del 70% delle spettanze previste, a titolo di anticipazione in corso di esercizio. Il saldo delle spettanze, avverrà da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del

Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci;

f) Al fine di assicurare il pareggio finanziario del Servizio trasferito alle competenze dell'Unione, i Comuni aderenti stabiliscono di ripartire le spese generali di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, nonché nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale, attraverso la seguente ripartizione percentuale dei costi tra gli stessi, al netto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo:

✓ BUSALLA	21,90%
✓ CASELLA	11,85%
✓ CROCEFIESCHI	2,65%
✓ ISOLA DEL CANTONE	10,20%
✓ MONTOGGIO	11,20%
✓ RONCO SCRIVIA	18,75%
✓ SAVIGNONE	13,50%
✓ VALBREVENNA	5,70%
✓ VOBBIA	4,25%

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di avvenuta sottoscrizione della stessa da parte dei legali rappresentanti degli Enti associati.

2. In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, l'Ufficio Associato si avvarrà delle prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione, che costituiranno parte integrante del Bilancio del servizio che verrà approvato successivamente dalla Conferenza dei Sindaci .

3. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto dell'Unione dei Comuni.

4. Nel caso di Comuni che intendano aderire successivamente alla costituzione del servizio, gli stessi, oltre all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi generali già ripartiti nel caso di Comuni aderenti all'Unione, saranno tenuti al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono comunque possibili accordi in deroga al presente comma, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione dei Comuni dello Scrivia - Ing. Maieron Loris

Il Sindaco - Comune di Busalla – Ing. Maieron Loris

Il Sindaco - Comune di Casella – Dott. Collosetti Francesco

Il Sindaco - Comune di Crocefieschi – Ing. Venzano Bartolomeo

Il Sindaco - Comune di Isola del Cantone – Dott. Assale Giulio

Il Sindaco - Comune di Montoggio - Dott. Fantoni Mauro Faustino

Il Sindaco - Comune di Ronco Scrivia – Dott.ssa Oliveri Rosa

Il Sindaco - Comune di Savignone – Sig. Bigotti Antonio

Il Sindaco - Comune di Valbrevenna – Sig. Brassesco Michele

Il Sindaco - Comune di Vobbia - Sig. Franceschi Simone